

# **PORT SECURITY PIOMBINO S.R.L.U.**

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2018**

**Art. 6, comma 4 D.Lgs n. 175/2016**

## Sommario

Premesse	3
La Società Port Security Piombino Srlu	4
Gli Organi Sociali (L'Assemblea dei Soci/L'Organo Amministrativo/Il Collegio Sindacale)	5
L'Assetto Organizzativo della Società	6
La norma di riferimento – Art.6 del D.Lgs 175/2016	8
Misure intraprese dalla società in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016	8
Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 – Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi	8
Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 – Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	9
Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 – Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario	17
Co.4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario	19
Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario	19

## PREMESSE

La presente Relazione non può discostarsi, visto l'estrema prossimità temporale, dalle valutazioni e dai risultati raggiunti in quella predisposta in data 29 ottobre 2018 ed oggetto di informativa a favore del Socio nell'assemblea tenutasi in data 22/11/2018. Tale documento risultava portare tutti gli elementi concordati e tali da consentire al Socio una consapevole verifica *risk oriented*.

Tutti gli indicatori di criticità individuati ed utilizzati in quella Relazione erano stati, oltretutto calcolati alla data dell'ultimo bilancio approvato – anno 2017 - (come previsto dalla norma che istituisce detto documento), anche aggiornati alla data del 31/8/2018 in modo da consentire una migliore e più informata rappresentazione delle eventuali criticità societarie.

La presente Relazione oltre a riportare tutti gli elementi descrittivi già a suo tempo evidenziati, integrati laddove fossero emerse eventuali novità di rilievo, esprime anche un aggiornamento dei valori degli indicatori di soglia, previsti e ritenuti significativi per definire gli andamenti della Società, alla data del 31/12/2018 (partendo dai valori espressi nel bilancio relativo detto esercizio in fase di approvazione).

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

L'art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla *“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*.

Il Dlgs 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali Società *in house* (art. 16), le società a partecipazione pubblico-privata (art. 17), le società quotate (art. 18) e le società partecipate dagli enti locali (art. 21).

Il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione. In mancanza dei necessari chiarimenti in merito, attese le analogie che possono essere riscontrate fra le informazioni richieste dall'art. 6 del Testo Unico e quelle che caratterizzano la *“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”* – (tra cui le principali

caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno – comprendenti, tra l'altro , l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – e l'adesione al codice di comportamento di categoria).

#### **LA SOCIETA' PORT SECURITY PIOMBINO S.R.L.U.**

La **Port Security Piombino S.r.l.u.** (da adesso **PSP Srlu**) è stata costituita il 23 Aprile 2010, come articolazione organizzativa del Socio Unico, Autorità Portuale di Piombino.

Successivamente, in attuazione del Decreto Legislativo 4 Agosto 2016 recante la *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali*, è stata soppressa l'Autorità Portuale di Piombino e costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ne ha "ereditato" la giurisdizione territoriale divenendo, tra l'altro, unico socio di PSP Srlu, svolgente l'attività di vigilanza sul porto di Piombino.

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento, esclusivamente per conto del Socio Unico, di servizi di sicurezza per i quali all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti. La Società non può svolgere la propria attività per soggetti diversi dal Socio Unico.

La titolarità dell'intero capitale sociale della PSP Srlu è in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che esercita sulla società un "controllo analogo".

Tra la PSP Srlu e l'Ente Socio sussiste un rapporto di "*in house providing*", intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le seguenti condizioni:

- La PSP Srlu ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto dall'Ente (requisito della proprietà pubblica);
- La PSP Srlu svolge l'attività affidata esclusivamente per l'Ente (requisito di esclusività dell'attività);
- L'Ente socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, (requisito del controllo analogo);
- L'Ente socio controlla anche quanto stabilito dall'art. n° 19 comma 5 D.lgs 175/2016, e fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto anche quanto stabilito all'art. n° 25 del T.U. D.lgs 175/2016. La PSP garantisce il concreto proseguimento.

I servizi affidati dall'Ente socio a PSP Srlu riguardano sostanzialmente l'attività di vigilanza/sicurezza e sono affidati in modalità *in house providing*, nel rispetto dei requisiti e dall'art. n° 16 del T.U. D.lgs.175/2016.

Tali servizi sono eseguiti in forza delle previsioni dell'art. 133 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

Le principali fonti normative, a cui l'attività svolta da PSP Srlu deve attenersi sono le seguenti:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento attuativo -Regio Decreto 6 Maggio 1940 n.635 - e successive modifiche;
- Decreto Ministeriale (Interno) n.154 del 15/09/2009;
- Decreto Ministeriale (Interno) n. 269 del 01/12/2010;
- Reg. n. 725/20014 (CE);
- Decreto Legislativo n.203/2007;
- Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

- Decreto Legislativo n. 100 del 16/06/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- Decreto Legislativo n. 231/2001.

## GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci (Socio unico - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale);
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio sindacale.


- 1) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI.** Il capitale sociale di PSP Srlu, pari ad Euro 100.000,00, è interamente sottoscritto e versato dal Socio unico Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. La PSP Srlu opera nell'ambito delle previsioni di cui agli art. 2463 C.C. art.1, co. 1- bis della legge 241/90. La Società deve indicare negli atti, nella corrispondenza e mediante iscrizione presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis (a cura dell'organo amministrativo), la propria soggezione all'altrui attività di direzione, controllo e coordinamento esercitata dal Socio unico. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio Unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.
- 2) **L'ORGANO AMMINISTRATIVO.** La Società è amministrata, su delibera del Socio Unico, da un amministratore unico il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dal Socio. L'organo amministrativo in carica è composto dall'amministratore unico dott. Gabriele Martellucci. Il Socio Unico durante l'assemblea tenutasi il giorno 24 luglio 2017, in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 175/2016 art. n. 11 comma 8 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dal D.Lgs. 100/2017, raccolte le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione, allora in carica, ha provveduto a nominare il suddetto Amministratore Unico per un periodo scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2017. Successivamente, durante l'assemblea tenutasi in data 16 aprile 2018 il Socio Unico ha confermato il dott. Martellucci quale amministratore unico della PSP Srlu per la durata di tre anni (fino ad approvazione del bilancio 2020). L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del Socio Unico e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello Statuto della Società, agli obiettivi, delle direttive ed alle istruzioni definiti dal Socio Unico.
- 3) **IL COLLEGIO SINDACALE.** Il controllo legale dei conti è affidato dal Socio Unico ad un Collegio Sindacale con funzioni anche di controllo contabile. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art 2403 e 2403-bis C.C ed esercita il controllo legale dei conti. Durante l'Assemblea tenutasi il 16 aprile 2018 sono state affidate al Collegio Sindacale, che ha accettato detta ulteriore attribuzione, le funzioni analoghe di OIV ai sensi di quanto previsto dalla legge. Di seguito i membri effettivi che compongono il collegio sindacale in carica:

Presidente: dott. Gargani Franco;

Sindaci Effettivi: dott.ssa Giannarelli Meri, dott. Franceschini Gianni.

## L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

Di seguito si dà una rappresentazione grafica della struttura organizzativa aziendale (Organigramma) come modificata con la Determina dell'amministratore Unico n. 13 del 18/5/2018 che ha previsto un riassetto organizzativo della società.



Con la suddetta Determina è stato disposto, tra l'altro, quanto di seguito riportato in stralcio:

1. A decorrere dal giorno 21 maggio 2018, l'organizzazione aziendale della Port Security Piombino è strutturata in due distinti reparti:
  - *Reparto Amministrazione* (RAM per futura identificazione);
  - *Reparto Comando Operativo* (ROC per futura identificazione).
2. Al *Reparto Amministrazione* sono attribuite di massima le seguenti competenze:
  - Istruttoria pratiche per gli affidamenti (acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della società);
  - Pratiche Amministrative del personale (presenze, indennità, autorizzazioni prefettizie, archivio, ecc.);
  - Servizio Cassa e contabilità spicciola (Prima nota)

- Gestione fatture attive e passive
- Formazione (programmazione fabbisogni aziendali)
- Anticorruzione e trasparenza (Anac in genere)
- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Adempimenti in materia di privacy
- Sistemi di gestione
- Statistiche

3. Il *Reparto Amministrazione* dipende direttamente dall'amministratore unico;

4. Al *Reparto Comando Operativo* è attribuita l'attività operativa della società da espletarsi con il relativo personale. Il Capo reparto Operativo è responsabile:

- della gestione del personale operativo operativo (Pianificazione turnistica, ferie, permessi, ecc...);
- dell'interfaccia con il rispettivo personale (consegna turni, buste paga, ricezione richieste, ecc.);
- gestione e aggiornamento procedure operative;
- gestione dotazioni e corredi ;
- dell'interfaccia con il preposto ufficio del socio unico per l'attività di competenza del reparto.

5. Al *Reparto Comando Operativo* fa capo una "*Squadra Tecnica*" formata da tre unità. La squadra tecnica ha il compito di garantire la manutenzione ordinaria e spicciola dei beni della Società ivi compresi i mezzi e le attrezzature secondo le disposizioni del capo reparto del comando operativo.

6. Il *Reparto Comando Operativo* dipende da un Direttore Tecnico come individuato e nominato dal Socio.

## **LA NORMA DI RIFERIMENTO – ART. 6 DEL D.LGS 175/2016**

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art 6 del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" che prescrive:

1. *Le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*
2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
  - a) *Regolamenti interni volti a garantire le conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
  - b) *Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
  - c) *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
  - d) *Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

## **MISURE INTRAPRESE DA PORT SECURITY PIOMBINO SRLU IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 6 DEL D.LGS 175/2016.**

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese da PSP Srlu per ottemperare alle disposizioni contenute nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

## **Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 – Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi**



In considerazione del fatto che Port Security Piombino Srlu non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della Società, pertanto nessuna misura è stata adottata nell'ambito del dispositivo di cui al comma 1.

## **Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 – Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**

E' richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

E' richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

*2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.*

Come risulta dalle premesse della presente relazione PSP Srlu gestisce servizi di vigilanza attuati nei porti di Piombino e Portoferraio come previsti dai piani di sicurezza degli impianti portuali ed approvati dalle competenti Autorità Marittime (Capitaneria di Porto di Livorno per il porto di Piombino e Capitaneria di Porto di Portoferraio per il porto di Portoferraio). L'attività viene svolta in ottemperanza alle previsioni del Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

PSP Srlu è incaricata dello svolgimento del servizio (da espletare esclusivamente per conto del Socio Unico) mediante affidamento *in house providing* fino al 31 dicembre 2022, come risulta dalla Decisione deliberata in sede di Comitato Portuale (della soppressa autorità Portuale di Piombino) nella seduta tenutasi il 2 febbraio 2010.

Dalla propria nomina (agosto 2017), l'Amministratore Unico ha condotto per conto della società una specifica *analisi dei rischi* che ha trovato, poi, espressione nella presente relazione.

L'analisi effettuata parte dalla considerazione che la Società è ben patrimonializzata ed ha, da quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato (2017), riserve di patrimonio netto tali da coprire gli oneri

differiti verso il personale dipendente (TFR e ratei di ferie e permessi), unica posta che costituisce i debiti a lungo termine della società. I flussi di cassa risultano, sempre in considerazione dell'ultimo bilancio approvato, adeguati a coprire le voci rilevanti di gestione, su tutto il costo del lavoro connesso al personale dipendente oltreché tutti gli altri costi correnti.

Fatta questa premessa si evidenziano, tuttavia, alcuni fattori:

1. Esclusività dei ricavi provenienti da un unico committente (il Socio Unico);
2. Ricavi della Società rinvenienti (in modo pressoché esclusivo) dall'applicazione di una tariffa oraria fissata (e mai aggiornata) nel Contratto di Servizio stipulato (nel 2010) con il Socio Unico;
3. Age management - "Invecchiamento" del personale dipendente;
4. presenza di crescenti oneri di manutenzione per la conservazione degli impianti (di proprietà e in affidamento);
5. Crescenti necessità di adempimenti amministrativi posti a carico della Società dalle norme di riferimento;
6. possibile esposizione della Società a rischi legati ai fenomeni corruttivi e alle attività sensibili del modello 231.

Fattori di rischio e misure di mitigazione individuate.

**Quanto al fattore di rischio numero 1 - Esclusività dei ricavi provenienti da un unico committente (il Socio Unico):**

Seppur è parso opportuno, ai fini di una complessiva esposizione delle problematiche della società, mettere in evidenza il presente fattore di rischio è altrettanto necessario rilevare che non è possibile, ad oggi, mettere in atto misure di mitigazione, potendo PSP Srlu espletare l'attività di vigilanza esclusivamente per conto del Socio Unico, mediante un affidamento *in house providing*.

**Quanto al fattore di rischio numero 2 - Ricavi della Società rinvenienti (in modo pressoché esclusivo) dall'applicazione di una tariffa oraria fissata (e mai aggiornata) nel Contratto di Servizio stipulato (nel 2010) con il Socio Unico:**

I ricavi di PSP Srlu si fondano esclusivamente sul riconoscimento da parte del Socio Unico di una tariffa oraria per il servizio prestato. Tale tariffa venne quantificata nel *contratto di servizio per affidamento in house* stipulato nel 2010 in fase di costituzione della Società (contratto poi successivamente aggiornato nel 2015, senza tuttavia portare alcuna modifica all'importo della tariffa originariamente prevista) e non è mai stata, da allora, oggetto di revisione. Dalla lettura di detto documento rileva che la tariffa oraria venne fissata ad Euro [redacted] oltre un addendum tariffario orario di euro [redacted], connesso all'impegno della Società ad investire nell'acquisto di alcune attrezzature specialistiche e specifiche (a suo tempo acquistate come da accordi intercorsi). La tariffa oraria complessiva ammonta ad Euro [redacted], restando, inoltre, a carico della PSP Srlu tutti gli oneri di manutenzione degli impianti e dei sistemi di security sia propri che di proprietà del Socio posti, in sede contrattuale, a carico della società (e a quel tempo stimati in oltre Euro 100.000 annui). La società in conseguenza degli impegni assunti ha effettuato, negli anni, investimenti in attrezzature per oltre Euro 200.000 ed ha in forza una squadra tecnica il cui costo (come da accordi) non è oggetto di "fatturazione" al Socio. Si segnala, infine, che su indicazione del Socio, nell'anno 2016, sono stati effettuati ulteriori investimenti (per circa Euro 30.000), necessari all'acquisto di equipaggiamenti tecnici (sniffer) non richiesti e non preventivati nella tariffa (extra convenzione), per i quali, peraltro, sono previsti rilevanti costi di gestione e che per l'anno 2019 è previsto un ulteriore investimento connesso all'acquisto di un nuovo mezzo radiogeno, come già approvato dal Socio Unico durante l'assemblea del 16/4/2018, per un importo stimato di circa Euro 30.000.

Si ritiene possibile mitigare il rischio portando all'evidenza del Socio Unico "l'anzianità" della tariffa applicata e sensibilizzando una sua (se necessaria) revisione in considerazione di quanto sopra espresso.

**Quanto al fattore di rischio numero 3 - Age management - "Invecchiamento" del personale dipendente:**

Rilevato che l'invecchiamento del personale dipendente da un lato deve essere letto come maggior risorsa (e non quale fattore di rischio) in termini di fidelizzazione del lavoratore, conseguimento di un'elevata esperienza lavorativa e di una buona formazione professionale (anche a seguito delle attività in tale ambito svolte dalla Società), dall'altro non può non essere letto in meri termini economici. Da questo ultimo punto di vista il costo del lavoro è risultato crescere di anno in anno a seguito degli "scatti di anzianità" che devono essere riconosciuti ai dipendenti. La società deve far fronte, con il passare degli anni, ad un crescente costo del lavoro avendo, quale contropartita attiva, la tariffa oraria riconosciuta in base al contratto di servizio sottoscritto in fase di costituzione della società (2010).

Misure di mitigazione del rischio:

1 – E' ragionevole ipotizzare che il costo del personale dipendente, a parità di servizi richiesti dal Socio, possa essere, a partire dalla conclusione del presente anno (2019), mitigato a seguito del pensionamento di un'unità lavorativa (oggi facente parte della *squadra tecnica*) che potrebbe, a seguito dell'esperienza e professionalità maturate dagli altri componenti di detta squadra, non essere rimpiazzata;

2 - Si ritiene possibile mitigare il rischio in analisi introducendo, se necessario, la possibilità di rimettere a carico del Socio il costo, o parte di esso, delle ore ordinarie di manutenzione svolte dalla Squadra tecnica (che oggi, in base all'accordo in essere, non vengono fatturate al Socio).

**Quanto ai fattore di rischio numero 4 - presenza di crescenti oneri di manutenzione per la conservazione degli impianti (di proprietà e in affidamento):**

Gli impianti di proprietà del Socio ed in dotazione di PSP Srlu risultano, rispetto all'anno in cui furono posti nella disponibilità della società (2010), richiedere un sempre maggior impegno sia in termini di ore (prestate dalla squadra di manutenzione interna) che di costi per materiali e servizi di manutenzione. La criticità espressa vale anche per le attrezzature direttamente acquistate dalla Società, che iniziano ad avere una certa anzianità e richiedono il sostenimento di costi di manutenzione se non anche di investimenti per il rinnovo.

Misure di mitigazione del rischio:

1 – La crescente esperienza e la professionalità nel tempo acquisite dalla *squadra tecnica* (oggi costituita da tre unità) consentono di poter "gestire" internamente e in modo, si ipotizza, sempre più rilevante una serie di manutenzioni non qualificate (o meglio non necessarie di certificazione) con beneficio sul costo complessivo degli oneri di manutenzione;

2 – Anche in questo caso si ritiene di poter mitigare il rischio anche ed eventualmente attraverso l'introduzione della possibilità di fatturare al Socio le ore ordinarie di manutenzione svolte dalla Squadra tecnica.

**Quanto al fattore di rischio numero 5 - Crescenti necessità di adempimenti amministrativi posti a carico della Società dalle norme di riferimento:**

Si rileva una crescente necessità di attività essenziali seppur non puramente “operative” che richiedono il dispendio di ingenti tempi e risorse, oltreché di una professionalità crescente. Ci si riferisce alle attività di seguito sinteticamente e non esaustivamente elencate:

- Istruttoria per pratiche di affidamenti (acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della società) nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- Espletamento di pratiche Amministrative del personale (presenze, indennità, autorizzazioni Prefettizie, archivio, ecc.);
- Gestione fatture attive (in formato elettronico) e passive;
- Attività di Formazione (programmazione fabbisogni aziendali);
- Attività di Anticorruzione e trasparenza;
- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Adempimenti in materia di privacy;
- Implementazione e aggiornamento di sistemi di gestione interni.

Si è ritenuto possibile mitigare il rischio attraverso la “creazione” e futura (possibile) implementazione di un vero e proprio reparto amministrativo che si occupi in modo esclusivo di tutte le problematiche sopra sintetizzate. Tale reparto è stato formalizzato con la Determina n. 13 del maggio 2018 risulta, ad oggi, costituito, anche in un’ottica di sostenibilità economica, da due elementi (un Caporeparto e da un operatore amministrativo) e fa direttamente capo all’organo amministrativo (come evidenziato nell’organigramma proposto).

Il reparto amministrativo, tra l’altro, risponde alla necessità di provvedere ad una attenta verifica dei processi aziendali per la formulazione, ove necessario, di adeguate misure di prevenzione.

L’intento è quello di tener sotto controllo gli impatti di qualsiasi natura derivanti dai processi e di migliorare le prestazioni nei confronti del Socio Unico, anche attraverso una gestione consapevole dei rischi, come previsto dai Sistemi di Gestione Integrati Qualità-Sicurezza-Ambiente.

**Quanto al fattore di rischio numero 6 - possibile esposizione della Società a rischi legati ai fenomeni corruttivi e alle attività sensibili del modello 231.**

Le misure di mitigazione del rischio vengono di seguito sinteticamente espresse

1. adozione del modello organizzativo 231;

La società ha adottato a far data dal 3 Marzo 2015, un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa vigente ed adeguato ai processi societari.

Il Modello si compone di una “parte generale” e di una “parte speciale”:

- La *parte generale* comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell’organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l’organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- La *parte speciale* individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività “sensibili” ( quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di

organizzazione e gestione e le misure di controllo ed i principi di comportamento; il Modello comprensivo del Codice Etico e norme di comportamento, sarà oggetto di revisione contestualmente all'aggiornamento del Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. nomina dell'organismo di vigilanza (OdV);
3. nomina dell'organismo indipendente di vigilanza (OiV);
4. Piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012.

Il Secondo il comma dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 prevede che *"le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"*. A seguito di tale assunto PSP Srlu ha selezionato ed elaborato alcuni indicatori ritenuti rilevanti, che possono essere in caso di opportunità implementati annualmente e che tracciano delle *"soglie di allarme"* da poter utilizzare per monitorare gli andamenti societari. Lo scavalco delle *"soglie di allarme"* si traduce in superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società e meritevole dunque di approfondimento. Tali *"squilibri"*, laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare, che si estendesse anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

Nella fattispecie di PSP Srlu si è ritenuto di dover considerare *"soglia di allarme"* il verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. La gestione operativa delle società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi di produzione : A meno B, ex articolo 2525 c.c);
- b. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c. La relazione redatta dal collegio sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- d. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- e. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%.

Stabilite le soglie critiche, e con particolare riferimento agli oneri finanziari, si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio ma unicamente elementi di analisi del peso degli oneri finanziari stessi, anche i seguenti indicatori:

- f. L'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1;
- g. L'indice di durata dei crediti a breve termine ( 360 x crediti a breve termine/ fatturato) supera i 180 giorni;
- h. L'indice di durata dei debiti a breve termine( 360 x debiti a breve termine/ acquisti) supera i 180 giorni.

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2018 di PSP Srlu in funzione degli indicatori di soglia previsti e ritenuti significativi per definire gli andamenti della Società.

Indicatore Soglia	Descrizione	SI/NO	Valori e risultati aggiornati con dati bilancio 2018
a	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore della produzione : A meno B, ex art. 2525 c.c.)	NO	2016 - positivo 2017 - positivo 2018 - positivo Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
b	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	NO	2016 - nessuna erosione (utile) 2017 - nessuna erosione (utile) 2018 - nessuna erosione (utile) Gli utili degli ultimi due esercizi hanno incrementato il Patrimonio Netto. Si evidenzia che nessun dividendo è stato distribuito. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
c	La Relazione redatta dal Collegio Sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	NO	Il Collegio Sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nella propria relazione al bilancio relativo all'esercizio 2018 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

d	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura inferiore al 30%	NO	2016 - indicatore = 7,89 2017 - indicatore = 11,93 2018 - indicatore = 19,62 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
e	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 4%	NO	2017 - La Società non ha oneri finanziari. 2018 - La Società non ha oneri finanziari. Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
f	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1.	NO	2016 - indicatore = 5,57 2017 - indicatore = 5,30 2018 - indicatore = 5,36 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
g	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	2016 - indicatore = 114 2017 - indicatore = 113 2018 - indicatore = 115 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
h	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	NO	2016 - indicatore = 42 2017 - indicatore = 44 2018 - indicatore = 50 Per quanto esposto in valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.

Nella tabella seguente si riportano, per completezza, anche i valori degli indicatori soglia assunti, oltreché nel 2018, anche negli anni 2016 e 2017.

Indicatore Soglia	Descrizione	2016	2017	2018	Note al 31/12/2018
a	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore della produzione : A meno B, ex art. 2525 c.c.)	positivo	positivo	positivo	Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

b	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	utile	utile	Utile	Il Bilancio relativo all'esercizio 2018 (in fase di approvazione) porta un utile di esercizio. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
c	La relazione redatta dal Collegio Sindacale altresì incaricato delle funzioni di revisore rappresenta dubbi di continuità aziendale	No	No	No	Il Collegio Sindacale, altresì incaricato di svolgere la funzione di revisore contabile, non ha espresso nella propria Relazione di accompagnamento al bilancio relativo all'esercizio 2018 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale.
d	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 1 in una misura inferiore al 30%	7,89	11,93	19,62	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
e	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, è superiore al 4%	NO	NO	NO	La società non ha oneri finanziari emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
f	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1.	5,57	5,30	5,36	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
g	L'indice di durata dei crediti a breve termine (360 x crediti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	114	113	115	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.
h	L'indice di durata dei debiti a breve termine (360 x debiti a breve termine / fatturato) supera i 180 giorni	42	44	50	Per quanto ricavabile dai dati emergenti dal bilancio relativo all'esercizio 2018 questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la Società.



**Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 – valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.**

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell’attività svolta dalla società, in merito all’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs 175/ 2016.

Rif.co.3	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
lett.a	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.	<p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*PSP Srlu svolge la propria attività esclusivamente a favore del Socio Unico;</li><li>*che il ricorso al mercato per la produzione di servizi si limita alla spese strettamente connesse al servizio prestato al Socio unico;</li><li>*che la Società è tenuta a rispettare il Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016);</li><li>*che la Società si è, peraltro, dotata di uno specifico Regolamento interno per l’acquisizione beni e servizi;</li><li>*che non esistono beni o servizi di proprietà industriale ed intellettuale da tutelare;</li><li>*considerate, infine, le dimensioni della Società e la struttura organizzativa.</li></ul> <p>Per tutto quanto sopra, in questa fase, non si ritiene necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 let.a.</p> <p>Si evidenzia, tuttavia, che nel caso il Socio Unico decidesse di autorizzare la Società a diversificare i propri servizi, potrebbe rendersi necessario procedere alla stesura di idonei regolamenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.</p>

lett.b	<p>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.</p>	<p>La Società, in un'ottica di sviluppo, nella finalizzazione dell'attività di analisi dei processi aziendali volti alla valutazione del rischio e anche in considerazione con quanto previsto all'art. n° 6 co. b del D.lgs 175/2016, con Determina n. 13/2018 del 18/05/2018 ha voluto individuare il Reparto Amministrazione come ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza e nel rispetto delle dimensioni e alla complessità della Società. Il Reparto Amministrazione è collocato alle dirette dipendenze gerarchiche dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Il Capo Reparto Amministrativo (Sig.ra Ausilia Canestrelli), unitamente all'Amministratore Unico, collaborano fattivamente con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da quest'ultimo e trasmettendo trimestralmente all'organo di controllo statutario tutte le informazioni necessarie per verificare la regolarità e l'efficienza della gestione.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 let.b) siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario, preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.</p>
lett.c	<p>Codici di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettiva aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.</p>	<p>PSP Srlu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha adottato il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;</li> <li>- ha adottato il proprio Codice Etico;</li> <li>- ha approvato il proprio Piano triennale anticorruzione;</li> </ul> <p>La Società ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per l'acquisizione beni e servizi in economia;</li> <li>- Regolamento di gestione del fondo cassa economale;</li> <li>- Regolamento Missioni-Trasferte;</li> <li>- Regolamento Erogazione Contributi.</li> </ul> <p>Con assemblea tenutasi il 22/11/2018 la Società ha, infine, approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente;</li> <li>- un Regolamento aggiornato di gestione del fondo cassa economale.</li> </ul>

		I regolamenti sopra indicati sono oggetto di revisione ed aggiornamento in modo da renderli conformi alle nuove esigenze societarie ed alle norme vigenti.
lett.d	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea	In considerazione delle dimensioni della società, della struttura e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma, che appaiono non pertinenti con le dimensioni e l'attività svolta da PSP Srlu.

#### **Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario**

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente Relazione verrà pubblicata unitamente al bilancio di esercizio 2018 che si compone di bilancio e nota integrativa, nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale.

#### **Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 - Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario**

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Piombino, 28 marzo 2019

Port Security Piombino Srlu  
L'Amministratore Unico  
Dott. Gabriele Martellucci

